



COMUNE DI BORTIGIADAS

PROVINCIA DI SASSARI

Via Dante n. 13 --- 07030 BORTIGIADAS

Tel. 079/627014 – 079/627064 – 079/627175 --- Fax 079/627211

www.comunebortigiadas.it

Prot. n. 1954/2020

ORDINANZA N. 5 del 11/05/2020

OGGETTO: Prescrizioni antincendio anno 2020 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 22/3 del 23.4.2020.

IL SINDACO

Considerato che con l'approssimarsi della stagione estiva vige "l'elevato rischio di incendio boschivo" per la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvoculturali e altri rifiuti infiammabili che possono causare gravi pericoli di incendio;

Ravvisata la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la sicurezza della popolazione, e a prevenire i danni causati dagli incendi;

Visto l'allegato alla Delib. G.R. n. 22/3 del 23.4.2020 "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

Visto l'art. 11 dell'Ordinanza n. 20 del 02 maggio 2020 che consente, in ambito regionale, le attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private, oltre alle attività necessarie ad ottemperare alle prescrizioni regionali antincendio;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nel periodo a prevalente rischio di incendio

Considerato che i proprietari di aree e fondi privati confinanti con pubbliche vie o aree destinate al pubblico passaggio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle siepi di confine e delle erbacce che debordano verso i luoghi pubblici, in particolare delle strade vicinali, e allo sfienamento delle medesime;

Vista la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto l'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

Visto il vigente codice della strada e il regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 54 comma 2, del D. Lgs. n.° 267/2000;

VIETA

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre, considerato periodo ad "elevato rischio di incendio boschivo":

- a) Di accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui vegetali;
 - b) Smaltire braci;
 - c) Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
 - d) Fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.
-

ORDINA

Che entro il 01 giugno 2020:

- 1) I proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- 2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- 5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- 6) I proprietari e/o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;
- 7) I proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
- 8) E' assolutamente vietato l'abbruciamento dei rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere smaltito mediante conferimento in discarica.

In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e l'amministrazione comunale potrà eseguire d'ufficio, personalmente o tramite ditta esterna, la pulizia dei fondi con l'addebito di tutte le spese a carico del proprietario;

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio di Polizia Locale e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché a tutte le Forze dell'Ordine istituzionalmente poste al controllo;

Che gli uffici comunali competenti provvedano alla pubblicazione della presente ordinanza su tutti i canali istituzionali.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'Albo Pretorio, al TAR nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge n.1034/1971.
- Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e segg. del D.P.R. n.1199/1971.

Bortigiadas, il 11/05/2020.



Il Sindaco
F.to Emiliano Dejana